

**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, disciplina, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 27/10/2009 n. 150, le funzioni, i compiti e le attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito nominato OIV.

Art. 2 – Funzioni e compiti

1. L'OIV, ai sensi del comma 2 art 14 D. Lgs 27/10/2009 n. 150, sostituisce il controllo interno ed opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili di gestione.

2. L'OIV esercita funzioni e compiti previsti dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, adottato all'interno dell'ente ai sensi del D. Lgs. 150/2009.

All'Organismo indipendente di valutazione compete:

- a) proporre al sindaco la valutazione degli incaricati di posizione organizzativa;
- b) elaborare e definire metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, dei responsabili e per la pesatura delle posizioni organizzative di questi ultimi ;
- c) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei controlli interni;
- d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante del personale dipendente;
- e) analizzare il livello di evoluzione del Ciclo di gestione della Performance ed individuare le aree di miglioramento, da tradursi in obiettivi condivisi da inserire nel Piano della Performance;
- f) validare la Relazione sulla performance;
- g) verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;
- h) curare, con periodicità annuale, la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente;
- i) esprimere il parere sulla proposta di codice di comportamento dei dipendenti dell'ente;
- l) comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone anche esterne alle P.A., individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

3. All'Organismo compete altresì:

- garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalla CIVIT, Commissione nazionale per la valutazione delle PP.AA.;
- promuovere l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 150/09;
- riferire al sindaco, alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione nazionale per la valutazione in ordine a eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle proprie competenze;
- relazionare con periodicità annuale al sindaco, sul livello di funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni;
- accertare preventivamente le effettive disponibilità di bilancio dell'Ente a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate

- dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, di qualità, di miglioramento e di innovazione dei servizi nell'ambito del fondo per le risorse decentrate;
- ogni altra competenza eventualmente attribuitagli dalla legge.

Art. 3 – Funzioni in materia di valutazione dei responsabili di posizione organizzativa

1. L'OIV svolge le attività di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in particolare i risultati del personale titolare di posizione organizzativa . Più precisamente:

- a) effettua la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa e delle relative prestazioni ai fini della retribuzione di risultato e dell'indennità di posizione ;
- b) valuta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei responsabili di posizione organizzativa nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate;
- c) verifica i risultati dell'attività dei responsabili e compie, su richiesta della Giunta comunale, le valutazioni necessarie ad accertare i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi.

2. Le valutazioni dei responsabili di posizione organizzativa tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.

3. L'OIV, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del responsabile, acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia, nelle modalità e nei tempi previsti dal Sistema permanente di Misurazione e Valutazione.

4. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide di norma con l'esercizio finanziario.

5. I responsabili sono tenuti a collaborare con l'OIV per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall'Organismo stesso.

6. I responsabili , in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con l'OIV.

Art. 4 – Controllo strategico

1. L'OIV, su indicazione della Giunta comunale, verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo politico.

2. L'attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei programmi, dei possibili rimedi.

3. Per le attività di cui al presente articolo l'Organismo è coadiuvato dal “Settore Finanze Contabilità” in qualità di struttura tecnica interna di supporto ex D. Lgs. 150/2009, con il coordinamento del Segretario Generale .

Art. 5 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

1. L'OIV ha accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa e può richiedere agli uffici atti ed informazioni inerenti la propria attività.

2. L'OIV si impegna a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.

3. L'OIV relaziona trimestralmente avvalendosi anche delle indicazioni fornite dal controllo di gestione, agli Organi di vertice dell'Amministrazione sui risultati dell'attività svolta ai fini della

ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e fornisce proposte migliorative dell'organizzazione complessiva dell'Ente.

Art. 6 Composizione, durata in carica, compenso

1. L'Organismo è composto da un unico componente.
2. L'Organismo rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data della nomina e può essere confermato per un solo ulteriore triennio consecutivo.
3. L'OIV continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'incarico.
4. L'OIV procede comunque alla valutazione della performance relativa a ciascuno degli anni per i quali è rimasto in carica per oltre un semestre.
5. Al componente verrà corrisposto un compenso secondo quanto stabilito dal Sindaco, compatibilmente alle esigenze di bilancio dell'Ente, sentita la Giunta, e reso noto nell'avviso previsto per la procedura di nomina dell'O.I.V.;
6. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.

Art.7 –Requisiti

1. Il componente dell'OIV deve possedere i seguenti requisiti generali :
 - Cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea.
 - Non aver riportato condanne o non avere procedimenti penali in corso.
 - Non aver raggiunto la soglia del collocamento a riposo o non aver superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia.
2. Il componente dell'Organismo deve essere in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza giuridico - organizzativa e/o nel campo del management, della pianificazione e dei controlli con riferimento alla P.A. locale. Deve possedere consolidate capacità intellettuali, manageriali e relazionali in grado di creare una visione condivisa e di favorire diverse modalità di lavoro, nonché avere un'appropriata preparazione utile a promuovere valori quali la trasparenza, l'integrità, la valutazione e la valorizzazione del merito e della premialità.
Più in particolare dovrà essere in possesso di:
 - a – adeguato titolo di studio;
 - b – adeguate esperienze professionali.
3. E' requisito imprescindibile, in alcun altro modo surrogabile, il possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. Più in particolare requisito indispensabile per la nomina è il possesso in alternativa di uno dei seguenti titoli:
 - a – laurea in ingegneria gestionale od economia;
 - b – laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario, quali dottorato di ricerca, master di II livello o scuola di specializzazione di durata biennale o triennale, in management e organizzazione del lavoro delle PP.AA., pianificazione e controllo di gestione delle PP.AA, diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione o discipline affini;
 - c – laurea in altre discipline, unitamente ad un'esperienza professionale maturata per 7 anni.
4. Il componente dell'Organismo deve essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali:
 - a – esperienza professionale di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità nelle PP.AA. locali, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, dell'innovazione e valutazione delle *performances* e dei risultati, maturati in posizione di dirigente (qualifica dirigenziale) apicale dell'area risorse umane e organizzazione o dell'area controlli, direttore generale di enti locali con presenza di personale con qualifica dirigenziale, segretario generale di comuni, con presenza di personale con qualifica dirigenziale ;

b – libera professione esercitata per almeno 5 anni nel campo della P.A. locale con specifico riferimento all'area giuridico organizzativa.

5. Per i soggetti di cui alla lett. c) del comma 3 l'attività di cui alla lett. a) o b) del comma 4, dovrà essere stata esercitata per almeno 7 anni.

6. Il componente dell'OIV deve inoltre avere:

- Conoscenza della lingua inglese.
- Conoscenza dei software informatici più diffusi.

Art.8 - Cause di incompatibilità, conflitto di interessi, cause ostative, esclusività

1. Non può essere nominato componente dell'Organismo indipendente di valutazione colui che ricopre o che abbia ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:

a – cariche pubbliche elettive a qualunque livello ovunque;

b – cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;

c – cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;

d – collaborazioni coordinate e continuative o consulenze con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali;

e – segretario comunale, dirigente, dipendente o revisore dei conti dell'ente o di enti dipendenti o controllati.

f - il coniuge, i parenti ed affini fino al quarto grado rispettivamente del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e dei Revisori dei Conti, dei titolari di posizione organizzativa;

2. Non possono ricoprire l'incarico in questione coloro che:

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

b) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

c) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;

d) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;

e) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;

f) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. In ragione del principio di esclusività del rapporto, l'incaricato può ricoprire il ruolo di OIV o componente del Nucleo di Valutazione, esclusivamente in un altro Comune con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti.

Art. 9- Procedimento di nomina

1. La nomina dell'OIV è effettuata dal Sindaco a seguito di pubblicazione sul sito internet, per almeno 15 giorni, di apposito avviso di ricerca del componente dell'Organismo indipendente di valutazione.

2. A tale scopo viene bandito dal responsabile del Settore Finanze e Contabilità- servizio controllo di gestione, valutazione, trasparenza- un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione e successiva

valutazione dei curricula e delle relazioni accompagnatorie in cui verranno illustrate le esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere.

3. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:

- curriculum vitae;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi, di cause ostative e di esclusività del rapporto così come indicato dall'art. 8 del presente regolamento.

- una relazione accompagnatoria per esporre l'attività e gli obiettivi che l'OIV è tenuto a perseguire ed illustrare le esperienze professionali più significative maturate con specifico riferimento alle funzioni da svolgere .

3. La nomina avviene da parte del sindaco su proposta del responsabile del procedimento, come individuato al comma II, previa valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi sulla base dei contenuti del curriculum vitae e della relazione accompagnatoria. Qualora ritenuto necessario, il Sindaco potrà prevedere un colloquio con i soli candidati ritenuti maggiormente meritevoli di nomina. In tale operazione il Sindaco o suo delegato verrà coadiuvato dal Segretario Generale e dal Responsabile di cui al comma II. Compete al Sindaco richiedere il relativo parere alla CIVIT.

4. Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente l'Organismo sono pubblicati sul sito internet dell'ente e comunicati alla CIVIT.

Art. 10- Decadenza e Revoca

1. Il componente dell'OIV non può assumere, pena la decadenza, incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti dagli stessi.

2. Il componente decade inoltre per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative di cui al presente Regolamento, oltre a quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009.

3. Il componente è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

4. I provvedimenti che accertano la decadenza o dispongono la revoca, sono adottati dal Sindaco. La revoca é disposta, in ogni caso, previa contestazione preventiva degli addebiti e previa assegnazione di un congruo termine, stabilito in dieci giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.

Art. 11 - Funzionamento

1. L' O.I.V. definisce il programma dei propri lavori e il calendario delle proprie riunioni, adeguato alle necessità relativamente alle funzioni attribuite, fermo restando lo svolgimento di una riunione mensile.

2. Fatto salvo quanto disciplinato dal comma 1, la convocazione dell' O.I.V. può anche essere richiesta dal Segretario Generale dell'Ente; nei predetti casi l'O.I.V. si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta, salvo il ricorrere di situazioni di urgenza che impongono termini più brevi.

3. Specifiche riunioni possono essere concordate con il Segretario Generale per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente.

4. Le sedute dell'O.I.V. non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati i responsabili di Settore o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della performance. I dipendenti convocati devono garantire presenza personale. Ad ogni seduta viene redatto un verbale. I verbali delle riunioni sono approvati nella medesima seduta o nella seduta successiva.

5. L'OIV nello svolgimento delle sue funzioni si rapporta costantemente con il Segretario Generale dell'Ente e si avvale del supporto operativo del Settore Contabilità e finanza - Servizio Controllo

di gestione -Valutazione e Trasparenza. Il Servizio Controllo di gestione -valutazione e trasparenza attua le direttive, gli indirizzi e le decisioni dell'Organismo.

6. L'OIV può richiedere agli Uffici informazioni, atti ed effettuare verifiche sulla funzionalità degli uffici nell'ambito delle funzioni di competenza. Riferisce al Sindaco segnalando l'andamento delle attività ed avanza proposte.

Art. 12 - Disposizioni di rinvio e norma transitoria.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. L'attuale Nucleo di valutazione resterà in carica fino alla conclusione delle valutazioni relative all'esercizio 2012 secondo le vigenti disposizioni.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'efficacia della deliberazione di approvazione e abroga tutte le norme con esso incompatibili, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art.12.